

TRIBUNALE DI ORISTANO

PRESIDENZA

tel. 0783/792865 – fax 0783/792826 e-mail tribunale.oristano@giustizia.it

Iscrizione nel Registro Giornali e Periodici

REGISTRAZIONE (art. 5 Legge 8 febbraio 1948, n. 47):

L'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 prevede:

Art. 5 - (Registrazione)

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3¹ e 4²;

¹ Art. 3 - (Direttore responsabile)

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

² Art. 4 - (Proprietario)

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Al fine di ottenere la registrazione è necessaria la presentazione di una domanda in carta da bollo da € 16,00 indirizzata al **Presidente del Tribunale** e contenente gli elementi sopra indicati, con la quale il **proprietario** (o legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) chiede la registrazione del periodico – la variazione del proprietario/del direttore responsabile/della periodicità. Nella domanda devono essere specificate:

TECNICA DI DIFFUSIONE:

Per la **stampa cartacea** indicare il luogo della pubblicazione, il nome e l'indirizzo della tipografia.

Per il **giornale radio** indicare il nome della stazione emittente, la frequenza di trasmissione e la sede con indirizzo, la sede degli studi da cui avviene la trasmissione.

Per il **telegiornale** indicare il canale, il nome dell'emittente e la sede degli studi da cui trasmette.

Per il **periodico telematico** indicare l'indirizzo *Internet* del sito su cui avviene la pubblicazione, il nome e l'indirizzo dell'*Internet service provider* (ISP) e produrre copia in carta semplice del contratto tra il proprietario del giornale e l'*Internet service provider* con indicati gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni.

PROPRIETARIO:

Per il proprietario **persona fisica** indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.

Per il proprietario **persona giuridica** indicare denominazione, sede della persona giuridica; cognome, nome luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante.

EDITORE:

Per l'editore **persona fisica** indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.

Per l'editore **persona giuridica** indicare denominazione, sede della persona giuridica; cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante.

DIRETTORE RESPONSABILE:

Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, ordine professionale, allegando fotocopia tessera Ordine. Se iscritto nell'elenco speciale dei giornalisti produrre certificato rilasciato dall'Ordine dei giornalisti.

Devono essere inoltre indicati la PERIODICITA' (es. semestrale, quotidiana, ecc.) e il CONTENUTO (es. notizie carattere sportivo, musicale, ecc.)

Alla domanda vanno allegati:

per il proprietario (allegare fotocopia documento d'identità valido)

Autocertificazione come da modello A allegato.

Se il proprietario è una persona giuridica occorre allegare alla domanda:

1. copia autentica dello statuto in bollo;
2. certificato in bollo della Camera di Commercio dal quale risulti l'iscrizione della società alla data della presentazione della domanda, il nome del legale rappresentante con l'indicazione dei relativi poteri;
3. se il proprietario è un'associazione allegare quanto indicato al punto 1), nonché copia autentica del verbale da cui risultino le cariche (presidente, vice presidente, ecc.).

per il direttore responsabile (allegare fotocopia documento d'identità valido e tessera di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti)

Autocertificazione come da modello B allegato.

Alla domanda va allegata la ricevuta di versamento di **€ 200,00** sul c/c **GU 8003** intestato all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara** per tassa concessione governativa – D.P.R. nr. 641 in G.U. nr. 292 suppl. nr. 3 – tariffa nr. 77 e succ. mod.

VARIAZIONI (art. 6 Legge 8 febbraio 1948, n. 47):

L'art. 6 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 prevede:

Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti)

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Per ogni variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata, deve essere presentata domanda in carta da bollo da **€ 16,00** da parte del proprietario, nelle forme prescritte dall'art. 5 legge 47/1948 e con il medesimo contenuto, **entro quindici giorni** dall'avvenuto mutamento (art. 6 L. 08/02/1948 n.47) per le annotazioni nel registro della stampa.

Per il cambiamento del proprietario:

Domanda (avente le caratteristiche sopra indicate) redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della testata presso il Tribunale con allegata la documentazione prevista per l'iscrizione e quella atta a dimostrare il passaggio di proprietà.

Per il cambiamento del direttore responsabile:

Domanda da parte del proprietario chiedendo la sostituzione del direttore responsabile, indicando le generalità del nuovo, allegando la documentazione prevista per il direttore responsabile.

Per variazione periodicità, titolo, tipografia, indirizzo (della direzione e/o della sede legale):

Domanda da parte del proprietario.

RICHIESTA DI CERTIFICATI:

Domanda in carta da bollo da **€ 16,00** redatta dal proprietario o direttore responsabile, indicando gli estremi della testata e allegando **€ 16,00** in marche da bollo.

N.B. Le “ONLUS” sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dall’apposizione della marca da bollo, purché presentino l’iscrizione presso gli organi competenti (Regione, Prefettura, Ministero).

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Cancelleria Volontaria Giurisdizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 , 1° piano ala destra stanza n. 6.

e-mail : volgiurisdizione.tribunale.oristano@giustizia.it